

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 15.4.2019, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Marina Vajana, Avv. Salvo Priola **Componenti**; Dott. Salvatore Floriddia **Segretario** con l'assistenza di Antonella Sansoni.

1) RECLAMO N° 102 DELLA SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BALISTRERI PIETRO, PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti, dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone addebitarsi la tassa.

2) RECLAMO N° 103 DELLA SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GURMA MARIO, PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla società SSDARL Città Di Campobasso e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.
Condanna la società SSDARL Città Di Campobasso al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Gurma Mario, liquidandole in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre oneri se dovuti.
Dispone addebitarsi la tassa.

3) RECLAMO N° 115 DELLA SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE VARSÌ ALFREDO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND del 19.12.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti, dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone addebitarsi la tassa.

4) RECLAMO N°. 113 DELLA SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PROIETTI GAFFI FRANCESCO, PUBBLICATA NEL C.U. 183/CAE-LND del 20.12.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società Lupa Roma FC Srl.
Condanna la società reclamante al pagamento delle spese di lite a favore del calciatore Proietti Gaffi Francesco, liquidandole in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri se dovuti.
Ai sensi dell'art. 30, comma 36 CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
Dispone incamerarsi la tassa.

5) RECLAMO N°. 114 DELLA SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LOGLIO EDUARDO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND del 19.12.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società Lupa Roma FC Srl.
Condanna la società reclamante al pagamento delle spese di lite a favore del calciatore Loglio Eduardo, liquidandole in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri se dovuti.
Ai sensi dell'art. 30, comma 36 CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
Dispone incamerarsi la tassa.

6) RECLAMO N°. 122 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CASSARO RICCARDO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND del 19.12.2018.

Ordinanza.

7) RECLAMO N°. 123 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RAGOSTA ARCANGELO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND del 19.12.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla società SSD ACR Messina SSDARL e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.
Condanna la società SSD ACR Messina SSDARL al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Ragosta Arcangelo, liquidandole in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri se dovuti.
Dispone addebitarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**; Avv. Cristina Fanetti, Avv. Flavia Tobia, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Dott. Salvatore Floriddia **Segretario** con l'assistenza di Antonella Sansoni.

8) RECLAMO N°. 119 DELLA SOCIETÀ SSC D. GRANATA 1924 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE VIOLA VINCENZO, PUBBLICATA NEL C.U. 183/CAE-LND del 20.12.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società SSC D. Granata 1924 Srl.
Dispone addebitarsi la tassa.

9) RECLAMO N°. 112 DELLA SOCIETÀ ASD FRASSINETTI ELMAS CONTRO LA SOCIETÀ SSD ESSECI SIGMA CAGLIARI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 360 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RUGGERI STEFANO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 22.11.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Frassinetti Elmas.
Dispone addebitarsi la tassa.

10) RECLAMO N°. 120 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BRUNO FRANCESCO, PUBBLICATA NEL C.U. 180/CAE-LND del 19.12.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla società SSD ACR Messina SSDARL e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.
Dispone addebitarsi la tassa.

11) RECLAMO N°. 108 DELLA SOCIETÀ ASD PIEDIMULERA CONTRO LA SOCIETÀ ASD FORMACO DON BOSCO PIEVESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 336 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LICATA MASSIMO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 22.11.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Piedimulera.
Dispone addebitarsi la tassa.

12) RECLAMO N°. 109 DELLA SOCIETÀ ASD PIEDIMULERA CONTRO LA SOCIETÀ ASD FORMACO DON BOSCO PIEVESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 310 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BIONDA GIACOMO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 22.11.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Piedimulera.
Dispone addebitarsi la tassa.

13) RECLAMO N°. 110 DELLA SOCIETÀ ASD PIEDIMULERA CONTRO LA SOCIETÀ ASD FORMACO DON BOSCO PIEVESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 324 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FERRARI MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 22.11.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Piedimulera.

Dispone addebitarsi la tassa.

14) RECLAMO N° 121 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE STRANGES MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 180/CAE-LND del 19.12.2018.

Ordinanza.

15) RECLAMO N° 75 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BARRACO DARIO, PUBBLICATA NEL C.U. 142/CAE-LND del 8.11.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Città Di Acireale 1946 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

16) RECLAMO N° 104 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE COCIMANO SALVATORE, PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Città Di Acireale 1946 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro **Componenti**; Dott. Salvatore Floriddia **Segretario** con l'assistenza di Antonella Sansoni.

17) RECLAMO N° 124 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ROSAFIO MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND del 19.12.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla società SSD ACR Messina SSDARL e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la società SSD ACR Messina SSDARL al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Rosafio Marco, liquidandole in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri se dovuti.

Dispone addebitarsi la tassa.

18) RECLAMO N° 88 DELLA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO CONTRO LA SOCIETÀ UCD CUOIOPELLI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 194 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TELLESCHI NICOLÒ), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

Ordinanza.

19) RECLAMO N°. 117 DELLA SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BOLZAN RICCARDO, PUBBLICATA NEL C.U. 183/CAE-LND del 20.12.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti,
dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone addebitarsi la tassa.

20) RECLAMO N°. 118 DELLA SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GERARDI PIETRO MARIANO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND del 19.12.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti,
dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone addebitarsi la tassa.

21) RECLAMO N°. 125 DELLA SOCIETÀ USD DRO ALTO GARDA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MELCHIORI LORENZO, PUBBLICATA NEL C.U. 183/CAE-LND del 20.12.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla società USD Dro Alto Garda Calcio e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.
Dispone incamerarsi la tassa.

22) RECLAMO N°. 116 DELLA SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BENVENGA ALEX, PUBBLICATA NEL C.U. 180/CAE-LND del 19.12.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti,
dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone addebitarsi la tassa.

23) RECLAMO N°. 152 DELLA SOCIETÀ UPD COPPARESE CONTRO LA SOCIETÀ UCD SOLESINESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 482 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FORLANI FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.01.2019.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti,
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio.
Conferma il pagamento della penale.
Dispone addebitarsi la tassa.

IV° COLLEGIO

Avv. Giuseppe Lepore **Presidente f.f.**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Antonino Piro, Avv. Salvo Priola, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Dott. Salvatore Floriddia **Segretario** con l'assistenza di Antonella Sansoni.

24) RECLAMO N° 34 DELLA SOCIETÀ FCD CONEGLIANO 1907 CONTRO LA SOCIETÀ FC CROTONE SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 247 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE CORDAZ ALEX), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.07.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla società FCD Conegliano 1907, dichiara la società FC Crotone Srl tenuta al pagamento in favore della società ricorrente dell'importo di € 18.000,00 (Euro diciottomila/00), a titolo di premio ex art. 99 bis NOIF relativamente al tesseramento del calciatore Cordaz Alex nella s.s. 95/96.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di valutare il comportamento del calciatore Cordaz Alex in relazione alla dichiarazione resa in data 4.4.2019 e spedita in data 5.4.2019 a questo Tribunale.

Nulla per la tassa.

25) RICORSO N° 92 DELLA SOCIETÀ ASD COMO 1907 SRL CONTRO LA SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA AVVERSO IL MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA INCASSO IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ITALIA – CATANIA CALCIO SPA VS ASD COMO 1907 SRL DEL 29.07.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il ricorso presentato dalla società ASD Como 1907 Srl e, per l'effetto, dichiara la società Calcio Catania Spa tenuta a corrispondere alla società ricorrente la somma residua di € 7.249,47 (Euro settemiladuecentoquarantanove/47) a saldo della quota percentuale di partecipazione all'incasso della gara di Coppa Italia - Catania Calcio Spa vs ASD Como 1907 Srl del 29.07.2018, oltre gli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.

Liquida le spese di lite in favore della società ricorrente in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre accessori, ponendole a carico della società Catania Calcio Spa.

Nulla per la tassa.

26) RECLAMO N° 111 DELLA SOCIETÀ ASD IL DELFINO FLACCO PORTO CONTRO LA SOCIETÀ ASD ALCYONE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 327 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FREDDI ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 22.11.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Il Delfino Flacco Porto e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

27) RICORSO N° 76 DELLA SOCIETÀ OLBIA CALCIO 1905 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO SRL – AVVERSO IL MANCATO RISPETTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE IN ORDINE ALLA FORNITURA DI SERVIZI PER LO STADIO COMUNALE "BRUNO NESPOLI" DI OLBIA, STIPULATO TRA LE PARTI IN DATA 15.06.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il ricorso presentato dalla società Olbia Calcio 1905 Srl e, per l'effetto, condanna la società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl al pagamento in favore della società ricorrente della somma di € 22.080,00 (ventiduemilaottanta/00) comprensiva di IVA, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo.

Condanna la società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl al pagamento delle spese di lite, liquidandole in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre oneri se dovuti, a favore della società Olbia Calcio 1905 Srl.

Nulla per la tassa.

**Il Presidente f.f. del TFN
Sez. Vertenze Economiche**
Avv. Giuseppe Lepore

Publicato in Roma il 16 aprile 2019.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Gabriele Gravina